

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**ORTOLANO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 29 gennaio 1999 l'Italgas ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita della sua società Gasenergia con il Gruppo Nie Arcadia Nuovi Impianti spa di Roma;

tal gruppo, entrato in campo dopo che l'Italgas aveva scartato altri noti e qualificati imprenditori del settore, viene considerato, a detta anche delle organizzazioni sindacali territoriali, poco affidabile per l'assenza di qualificata esperienza imprenditoriale nel campo dei servizi *post-contatore*, estremamente importanti sia per la sicurezza sia per la qualità del servizio; il gruppo Nie riceverebbe dall'Italgas un finanziamento di oltre 10 miliardi corrispondenti alla somma che lo stesso gruppo Nie verserebbe all'Italgas per l'acquisto della Gasenergia;

l'intera operazione presenta dunque aspetti oscuri sul piano industriale e finanziario sia perché il settore dei servizi assistenza *post-contatore* è in grande espansione, sia perché la Gasenergia (detenuta al 60 per cento dall'Italgas e 40 per cento dalla Snam) potrebbe svolgere un ruolo primario con positive ricadute sia sul fatturato del Gruppo Eni-Italgas sia sull'occupazione —:

se intenda adoperarsi affinché sia sospesa la vendita in attesa di accertare: se corrisponda al vero che la vendita della Gasenergia sarebbe finanziata dalla stessa Italgas;

per quali motivi l'Italgas, vendendo la Gasenergia, rinunci ad un ramo di attività in forte espansione;

quali garanzie per gli utenti in termini di sicurezza impianti e migliore qua-

lità del servizio siano offerti a seguito dell'operazione. (5-05933)

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge « disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario », Atto Camera 5687, in discussione presso la XIII Commissione agricoltura, reca disposizioni per un programma volontario di abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con relativo onere (40 miliardi di lire) a carico del bilancio dell'organismo pagatore nazionale;

sarebbe, questo, il terzo programma di abbandono della produzione che entrerebbe in vigore dopo quelli previsti dal decreto-legge n. 11 del 1997 e dal decreto-legge n. 552 del 1996;

non risulterebbe che vi siano state iniziative del Governo atte a rendere noti gli stati di attuazione o i risultati raggiunti dei due precedenti programmi di abbandono, anzi, senza conoscere le ragioni effettive, quello di cui al decreto-legge n. 552 del 1996 è stato addirittura sospeso;

risulterebbe, invece, che tali programmi abbiano avuto difficoltà di attuazione per problemi finanziari da parte dell'Aima e del ministero per le politiche agricole e che gli allevatori che vi abbiano aderito ancora debbano percepire i premi ad essi spettanti, come eloquentemente riportato anche dal settimanale *Informatore zootecnico*, n. 4 del 10 febbraio 1999 —:

quali informazioni possa dare relativamente ai programmi di abbandono della produzione citati in premessa;

se corrisponda al vero che ancora debbano essere erogati i contributi in favore degli allevatori che vi hanno aderito e in caso affermativo, come intenda procedere per porvi rimedio. (5-05934)

**LUCIDI.** — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stata presentata in data 18 marzo 1998 un'interrogazione parlamentare (5-04030) relativa ai progetti di espansione edilizia ad uso abitativo concernenti l'area cosiddetta del fosso di Torcarbone - Tormarancia del comune di Roma, tra via Ardeatina e via di Grotta Perfetta, in cui si sollecitava il ministero per i beni e le attività culturali ad intraprendere una rapida applicazione della procedura di impatto ambientale su progetti pubblici e privati ai sensi della direttiva 83/337/CEE del 27 giugno 1985, recepita dalla legge 22 febbraio 1994 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

la legge n. 29/97 della regione Lazio ha ridefinito i confini delle aree verdi e dei parchi regionali, prevedendo un ampliamento del perimetro del parco dell'Appia Antica, con l'annessione di 106 ettari dei 219 complessivi della tenuta di Tormarancia destinati ai progetti di espansione edilizia;

è recente la conclusione di un'istruttoria per l'opposizione del vincolo, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, che prevede l'apposizione di un vincolo paesistico sulla suddetta area —:

quali siano le valutazioni e le azioni conseguenti che si intendano adottare, alla luce dei nuovi fatti intervenuti, e se si ritenga che gli stessi fatti incidano sulla fattibilità del progetto di lottizzazione, da eseguirsi nel rispetto degli *standards* urbanistici e della tutela dei beni ambientali, paesistici e archeologici della stessa area. (5-05935)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è nota la posizione di un cospicuo numero di dipendenti del ministero per le politiche agricole, provenienti dai ruoli or-

ganici della ricerca e della sperimentazione agraria, in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (Irsa), inquadrati nel terzo livello professionale di tecnologo;

la vicenda dei predetti dipendenti è certamente controversa e laboriosa atteso che per essi è stato disposto un primo inquadramento nel IV livello professionale introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 in base alle disposizioni della tabella di equiparazione n. 3 costituente allegato al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, con previsione di allocazione nel IV livello professionale con mantenimento *ad personam* dei profili di funzionario agrario, biologo, biologo direttore, chimico e chimico direttore;

l'articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 per il personale dei ruoli della ricerca e della sperimentazione agraria in servizio presso gli Irsa, aveva previsto in prima applicazione dell'accordo un inquadramento, ai fini giuridici, con decorrenza del 1° luglio 1989 (o dalla successiva data di assunzione) nei profili la cui istituzione derivava dallo stesso accordo « secondo le corrispondenze della tabella di equiparazione allegata n. 3 »;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente all'autonoma e separata area del comparto degli enti di ricerca stipulato in data 5 marzo 1998, all'articolo 53, adeguandosi a una pronunzia giurisdizionale di annullamento parziale della tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1997, ha disposto la ricostruzione della tabella 3 nei seguenti termini: « Il personale appartenente ai profili di chimico, chimico direttore, biologo, biologo direttore e funzionario agrario è inquadrato nel terzo livello professionale del profilo di tecnologo »;

il predetto inquadramento decorreva dal 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione;

conseguentemente con atto 5 giugno 1998 il ministero per le politiche agricole ha disposto l'inquadramento dei soggetti interessati nel terzo livello del profilo di tecnologo a decorrere dal 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione;

dal punto di vista degli effetti economici il personale così reinquadrato, ha diritto al trattamento economico del tecnologo del terzo livello sempre a decorrere dal 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione;

i dipendenti del ministero per le politiche agricole provenienti dai ruoli organici della ricerca e della sperimentazione agraria in servizio presso gli Irsa, benché siano stati formalmente inquadrati nel terzo livello di tecnologo (del quale svolgono le mansioni), non hanno ricevuto il corrispondente trattamento economico;

peraltro l'amministrazione ha tempestivamente sospeso la corresponsione del trattamento economico accessorio afferente alla posizione del quarto livello professionale;

gli interessati, in pratica, percepiscono il nudo stipendio tabellare del quarto livello professionale;

le operate decurtazioni del trattamento economico del quarto livello professionale e l'omesso riconoscimento del trattamento economico del terzo livello portano all'aberrante situazione in base alla quale viene percepito, ed il paradosso è evidente, un trattamento economico inferiore a quello goduto prima dell'inquadramento di diritto nel terzo livello professionale *ex articolo 53, secondo comma, del Ccnl sottoscritto il 5 marzo 1998;*

particolarmente grave si palesa l'inadempimento dell'amministrazione che produce un ingiusto danno per tutti gli interessati, danno che può essere calcolato per approssimazione in almeno lire 1.100.000 = mensili;

è di tutta evidenza che la dimensione del danno medesimo, derivante dallo scorretto comportamento della pubblica am-

ministrazione, fatalmente incide sugli interessi primari e vitali degli interessati che dal loro solo stipendio traggono sostentamento;

non si può neppure giustificare il comportamento della pubblica amministrazione *sub specie* di difficoltà di calcolo, atteso che l'adeguamento stipendiale deriva da un banale compito delle somme dovute a mezzo di semplice operazione di calcolo per differenza;

gli interessati hanno diritto ad ottenere le maggiori competenze economiche a far data dal 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione;

gli enti sono tenuti ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della conclusione ad opera dell'Aran, e ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del contratto collettivo di lavoro;

senza giustificazione, il termine contrattuale è ampiamente decorso e dunque appare incomprensibile la ragione per la quale il ministero non abbia ancora provveduto conformemente;

gli interessati, nel mese di febbraio 1999, hanno formalmente diffidato il Ministro *pro tempore* del ministero per le politiche agricole, il direttore generale *pro tempore* della Direzione generale degli affari generali e del personale del ministero per le politiche agricole, il direttore generale *pro tempore* della direzione generale dei servizi periferici del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

la predetta diffida richiede « l'immediato adeguamento del trattamento economico degli istanti provvedendo all'attribuzione del trattamento stipendiale del tecnologo III livello con computo agli effetti economici delle anzianità di servizio maturate come riconosciute e compensate dalle tabelle retributive e contrattuali, nonché l'immediato pagamento delle competenze stipendiali arretrate spettanti agli interessati a decorrere dal 1° luglio 1989 o

dalla successiva data di assunzione incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge »;

la diffida precisa altresì « che in ipotesi di perdurante inadempimento, decorsi venti giorni dalla notificazione del presente atto di diffida e costituzione in mora, attiveranno le opportune tutele presso le competenti sedi giudiziarie, fatta salva ogni azione e ragione per l'accertamento delle eventuali responsabilità omissive »;

appare francamente insostenibile la posizione di inadempienza del ministero ed appare altrettanto disdicevole che, in un quadro di chiarezza normativa assoluta, dipendenti siano costretti ad « elemosinare » quanto deriva da un loro preciso diritto scaturente dal contratto collettivo nazionale di lavoro —:

se non ritengano di dover dare immediatamente corso alla liquidazione di tutte le competenze spettanti agli interessati, comprensive degli interessi legali e rivalutazione monetaria, e se non ritengano di dover dar conto delle ragioni che hanno indotto a tale colpevole inadempienza.

(5-05939)

**GNAGA.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il porto di Carrara non solo è certamente uno fra i porti più importanti d'Italia ma soprattutto è la principale fonte di ricchezza per una zona che va ben oltre gli stessi confini comunali;

l'indotto commerciale che ruota attorno la struttura portuale è decisamente una delle pochissime fonti di reddito e ricchezza di una delle meno ricche province toscane;

dalla metà degli anni cinquanta, in mare sono state installate delle barriere esterne «sperimentali» che, nel rappresentare solo una prima risoluzione momentanea, in più di quarant'anni hanno comunque comportato un'evidente erosione delle coste sabbiose della vicina Versilia

compromettendo l'economia di una fra le coste più affascinanti di tutta l'area mediterranea;

da quasi vent'anni più istituti universitari nazionali collaborano con studi di ricerca olandesi, compiendo studi su modelli di simulazione per interrompere il suddetto fenomeno dell'erosione senza però mai giungere ad un progetto esecutivo e risolutore —:

se presso il ministero interrogato esistono progetti per opere a mare «definitive» sia per la difesa della costa Versiliese che per la salvaguardia della stessa area portuale di Carrara e se non sia da ritenersi opportuno interpellare i suddetti istituti per cercare di attuare e realizzare un progetto esecutivo che sostituisca le attuali barriere sperimentali con delle strutture definitive.

(5-05940)

**MICHELON.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per quanto concerne la riscossione dei tributi locali, attualmente comuni e province non hanno altra possibilità se non quella di mantenere il rapporto con il concessionario ovvero di amministrare in proprio la riscossione, poiché l'affidamento a terzi è tuttora impedito dall'assenza dell'albo dei soggetti abilitati;

infatti, per comuni e province la riscossione tramite ruolo, in realtà, non è l'unica modalità consentita; l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni;

il Ministro interrogato, con propri decreti, deve disciplinare l'istituzione dell'albo, le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione;

in assenza del suddetto albo, comuni e province non possono affidare a terzi la

gestione delle proprie entrate (come confermato dal ministero con circolare 19 gennaio 1998, n. 14/E);

a distanza di oltre un anno dall'emanazione del decreto legislativo, e di due anni dalla legge delega, nessun decreto ministeriale è stato emanato, impedendo così ai comuni ed alle province di esercitare le proprie funzioni;

tal ritardo è incomprensibile sotto tutti i punti di vista, a meno che non sia

finalizzato a favorire « giochi » nell'interesse di alcuni soggetti ovvero degli attuali concessionari —:

quali siano le ragioni della mancata attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

se non convenga sull'opportunità di emanare al più presto le relative disposizioni.

(5-05941)